

COMUNE di ALBETONE

Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 11 MARZO 1999

Modificato con delibera di C.C. n. 15 del 28.02.2005

Modificato con delibera di C.C. n. 68 del 28.12.2009

INDICE

Art. 1	Istituzione della tassa
Art. 2	Zona di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa
Art. 3	Presupposto della tassa
Art. 4	Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo
Art. 5	Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione
Art. 6	Determinazione delle tariffe
Art. 7	Locali ed aree tassabili
Art. 8	Esenzioni e riduzioni
Art. 9	Classificazione dei locali ed aree
Art. 10	Denunce
Art. 11	Accertamento e controllo
Art. 12	Riscossione
Art. 13	Rimborsi
Art. 14	Sanzioni
Art. 15	Contenzioso
Art. 16	Obblighi degli uffici comunali
Art. 17	Norme abrogate
Art. 18	Norme di rinvio.

Art. 1

Istituzione della tassa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e dell'art. 31, comma 7 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e del Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita nel Comune di ALBETTONE, tassa annuale in base a tariffa. La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento.

Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 50% dello stesso. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 507/1993.

Art. 2

Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito di tutto il territorio comunale e con il metodo della raccolta differenziata "porta a porta" per la frazione secca e umida degli R.s.u., carta e plastica e con l'attivazione di un centro di raccolta comunale per la raccolta delle frazioni di rifiuti residue.

Il perimetro del servizio, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana, approvato con delibera di C.C. N. 15 del 24.04.1998, esecutiva.

La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza o variazione della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

Art. 3

Presupposto della tassa

La tassa è dovuta da chiunque occupi oppure conduca locali ed aree ad uso privato, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale e per le quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti sopra citato, indipendentemente dal fatto che, per qualsiasi motivo, non ne usufruisca. Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 4

Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

La tassa è dovuta da coloro che occupano o conducono i locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a sei mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

Art. 5

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione od occupazione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

Le variazioni nella occupazione o conduzione di locali od aree, che avvengono nel corso dell'anno solare, non danno diritto a rimborso o a riduzione di tassa.

La tassa è ugualmente dovuta per intero anche se i locali e le aree vengano temporaneamente chiusi o se il servizio venga interrotto per cause di forza maggiore.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

ART. 6

Determinazione delle tariffe

La tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree servite, all'uso a cui i medesimi vengono destinati secondo la classificazione in categorie di cui al successivo art. 9; per le abitazioni civili si considera anche il numero dei componenti l'utenza domestica comunicati al momento della denuncia di attivazione e/o variazione e se il servizio di raccolta "porta a porta" viene effettuato per la sola frazione secca o per la frazione secca e umida.

La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri ovvero sul perimetro interno delle aree e complessivamente arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, secondo che sia superiore ovvero inferiore ai 50 centimetri quadrati.

Agli effetti della determinazione della superficie, si calcolano tutti i vani interni all'ingresso delle abitazioni tanto se principali che accessori (anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, ecc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse private, lavanderie, sottoscala, ecc.).

Analogamente, agli effetti della determinazione della superficie, si calcolano tutti i vani principali ed accessori, nonché le dipendenze delle categorie di utenze diverse dall'abitazione.

Per le civili abitazioni che usufruiscono del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani la tassa viene commisurata nell'entità del 50%, rispetto al costo complessivo del servizio, al numero dei componenti l'utenza e nell'entità del 50% del suddetto costo alla superficie dei locali o aree occupate o condotte.

Per le civili abitazioni che non usufruiscono del servizio di raccolta della frazione umida degli R.S.U. la tassa viene calcolata prendendo come riferimento il comma precedente diminuendo il costo complessivo del servizio del costo per la raccolta e lo smaltimento della frazione umida.

Art. 7

Locali ed aree tassabili

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamera, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;

- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, tecnici, sanitari, di ragioneria, a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi;

- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi, ristoranti, trattorie, bar, nonché negozi comprese edicole, chioschi stabili o posteggi mercatali.

- tutti i vani delle scuole di ogni ordine e grado;

- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).

Art. 8

Esenzioni e riduzioni

Sono esenti dal pagamento della tassa:

- a) gli edifici adibiti al culto pubblico;
- b) i locali adibiti agli uffici, servizi ed edifici comunali, gestiti in forma diretta;
- c) le abitazioni costituite da un unico vano e prive di propri servizi;
- d) gli edifici adibiti ad asili nido, scuole materne e dell'obbligo, escluse in ogni caso le abitazioni ed ogni altro vano annesso, a qualsiasi uso adibito;
- e) le abitazioni occupate da famiglie in condizioni di accertata indigenza e comunque con reddito proveniente esclusivamente da pensione minima sociale. A tal fine non si considera reddito quello derivante dall'eventuale abitazione di proprietà.

Per ottenere l'esenzione di cui al presente articolo, gli aventi diritto devono presentare documentata domanda.

Le esenzioni, se accettate, decorreranno dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

E' ridotta del 50% la tariffa per i locali ed aree produttori di rifiuti assimilabili agli urbani dei quali venga data dimostrazione, tramite copia del contratto stipulato con ditta specializzata, dello smaltimento a spese dell'occupante o conduttore.

Art. 9

Classificazione dei locali ed aree

Agli effetti della determinazione della tassa, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del D.Lgs. 507/1993, i locali sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:

I[^] - Locali adibiti ad uso abitazione e le loro dipendenze.

II[^] - Locali destinati ad uffici professionali e commerciali, ambulatori, banche, istituti di credito e simili, farmacie.

III[^] - Locali ad uso esercizi commerciali e negozi in genere, magazzini di deposito e custodia, parrucchiere, barbiere, estetista, lavanderie, tintorie, esercizi affini.

IV[^] - Locali destinati ad alberghi, ristoranti, osterie, trattorie, bar, pasticcerie, gelaterie e simili.

V[^] - Locali destinati a collegi, convitti, istituti religiosi, istituti o case di riposo e di assistenza, ospedali non operanti in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità del sistema sanitario nazionale e case di cura.

VI[^] - Locali ad uso teatri, cinematografi, circoli di ritrovo, sale da ballo, ecc., anche all'aperto.

VII[^] - Locali degli stabilimenti industriali e dei laboratori artigianali ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione non si formano di regola rifiuti speciali e pericolosi non assimilati agli urbani, autorimesse ed autostazioni, distributori di carburante.

Art. 10

Denunce

I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia dei locali tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e conduzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati:

- per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o conducono l'immobile a disposizione; per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale o la partita I.V.A., la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

Art. 11

Accertamento e controllo

In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del D.Lgs. 507/1993.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 507/1993:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;

- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

Art. 12 ¹

Riscossione

Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, devono essere eseguiti mediante:

- versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune;
- versamento diretto presso la tesoreria comunale;
- versamento tramite sistema bancario;

¹ Articolo così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 28.02.2005, con decorrenza dal 01/01/2005.

utilizzando gli appositi bollettini precompilati allegati agli avvisi di pagamento che saranno inviati al domicilio dei contribuenti.

Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi **in due rate** secondo le scadenze indicate nell'avviso di pagamento inviato al contribuente.²

Gli importi dovuti sono arrotondati al centesimo di euro.

Su istanza del contribuente il Funzionario responsabile del tributo può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati.

In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi legali vigenti per ogni semestre o frazione di semestre.

Art. 13 Rimborsi

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali tassati, è disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4, del D.Lgs. 507/1993, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda.

² Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 28/12/2009 con decorrenza dal 1° gennaio 2010.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura legale a semestre a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

Art. 14

Sanzioni

Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993, così come modificato dall'art. 12 del Decreto Legislativo 18.12.1997, n. 473 e dall'art. 4 del Decreto Legislativo 5.6.1998, n. 203.

Art. 15

Contenzioso

Il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Tributaria Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

Art. 16

Obblighi degli uffici comunali

Gli Uffici comunali sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi tutte le informazioni che possono influire sull'applicazione della tassa, in particolare l'Ufficio Anagrafe in occasioni di iscrizioni, cancellazioni e variazioni anagrafiche e l'Ufficio Tecnico in sede di abitabilità e agibilità.

Art. 17

Norme abrogate

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Dalla data suddetta è abrogato il regolamento previgente adottato con deliberazione consiliare n. 36 del 14.05.1984, esecutiva.

Art. 18
Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni.

===== 0000000000 =====